

(N. 1644)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori VARRIALE, BENEDETTI Luigi, RUSSO, LAVIA, DE LUCA, ROMANO Antonio, LODATO, TOMMASINI, CARELLI, CIAMPITTI, DE GASPERIS, PAGE, PASQUINI, LANZARA e TARTUFOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1951

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente Nazionale Sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti e di un contributo ordinario di funzionamento di lire 25 milioni, a decorrere dallo stesso esercizio.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, Ente morale istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 aprile 1950, n. 698, ha ottenuto, nei decorsi esercizi, dei contributi straordinari dallo Stato per assolvere le funzioni organizzative, assistenziali, e soprattutto di tutela materiale e morale dei sordomuti. L'ultimo contributo fu stabilito in lire 24 milioni da erogarsi in due rate negli esercizi 1949-1950 e 1950-51.

La detta legge 21 aprile 1950, n. 698 attribuisce all'Ente predetto la rappresentanza esclusiva degli interessi morali e materiali di tutti i minorati dell'udito, allo scopo di provvedere alla loro assistenza, educazione e avviamento al lavoro.

L'Ente nazionale sordomuti ha ultimato, in questi anni, tutta la sua organizzazione centrale e ha quasi definita quella periferica istituendo

delle Sezioni regionali e delle Sottosezioni provinciali che portano *in loco* tutta l'assistenza sociale di cui abbisognano i minorati, anche in relazione ai più vasti compiti affidati all'Ente con la citata legge n. 698. Purtroppo l'Ente non possiede alcun bene patrimoniale e per intanto, con l'ultimarsi dell'erogazione dei 24 milioni, verrebbe a trovarsi privo di ogni risorsa, sia per il suo funzionamento, sia per l'assolvimento dei compiti affidatigli dalla legge.

Già in altre occasioni e nelle relazioni a tutti i provvedimenti di legge riguardanti i minorati dell'udito e della favella, si è fatto un parallelo con quelli riguardanti i minorati della vista, parallelo dal quale non si può prescindere trattandosi di due categorie di minorati sensoriali civili che hanno pressochè identici bisogni e aspirazioni.

L'Ente consimile, che tutela gli interessi dei privi della vista, è l'Unione Italiana Ciechi la

quale assiste i trenta mila ciechi d'Italia. La detta Unione beneficia, già da tempo, di una serie di provvedimenti legislativi che le assicurano almeno vita duratura e le essenziali forme di assistenza a favore della categoria. Infatti l'Unione Italiana Ciechi gode di un contributo annuo fisso di lire 480 milioni — per l'assistenza continuativa dei ciechi e di un contributo ordinario di funzionamento di lire 20 milioni — (legge 21 luglio 1946, n. 626) ed inoltre, con un successivo provvedimento, recentemente approvato dal Senato della Repubblica, di un contributo di altri 25 milioni annui per la inclusione fra gli enti beneficiari dei contributi concessi con l'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 da destinarsi per l'avviamento dei ciechi al lavoro.

Ai fini di giustizia, e per gli identici scopi che i due enti devono perseguire particolarmente in omaggio agli articoli 2, 4 e 38 della Carta costituzionale, è necessario determinare, anche per l'Ente Nazionale Sordomuti, contributi annui fissi per l'assistenza ed il funzionamento, e a tal fine è opportuno tenere conto che:

a) i sordomuti in Italia ammontano ad oltre 45 mila unità come rilevato da una scrupolosa statistica condotta dagli Uffici centrali dell'Ente attraverso i sindaci della Repubblica;

b) circa 25 mila di essi hanno bisogno di assistenza in quanto:

molte migliaia di sordomuti in età adulta non hanno mai ricevuto una regolare istruzione e sono, per intanto, nella maggior parte inabili ad un proficuo lavoro;

molte centinaia, per cause di guerra, non hanno potuto ultimare il corso di studi e non possono venire ammessi negli Istituti esistenti a causa dell'età avanzata;

migliaia di sordomuti non possono trovare un'onesta occupazione, o perchè non sono mai stati istruiti, o perchè non sufficientemente avviati a un mestiere o ad una professione;

c) la maggior parte dei sordomuti per la mancanza di istruzione o per istruzione insufficiente (nel nostro Paese esistono unicamente scuole elementari per sordomuti), abbisogna di tutte quelle forme di assistenza sociale che solo gli Organi periferici dell'Ente nazionale sordomuti possono dare.

L'Ente Nazionale Sordomuti ha già tracciato un programma veramente saggio che tende al

graduale recupero di tutti i sordomuti e al loro inserimento nella vita produttiva della Nazione, mentre, in Padova, un sordomuto, un grande pioniere della causa dei suoi fratelli, ha gettato le basi per un primo Istituto nazionale di studi medi e superiori per sordomuti che potrà finalmente dare anche all'Italia un posto di primo piano nell'educazione dei minorati dell'udito.

Il programma dell'Ente, che trova rispondenza nei fini e nelle attribuzioni assegnate dalla legge prevede:

a) l'istituzione di scuole professionali per sordomuti dove costoro, dimessi dai collegi di istruzione dopo aver ultimato il corso elementare, possano perfezionarsi in un'arte o in un mestiere in modo di ottenere il diploma di operaio specializzato o qualificato a seconda delle loro particolari attitudini e possano, quindi, venir collocati al lavoro a parità di tutti gli altri cittadini;

b) laboratori professionali, affiancati alle dette scuole, per l'occupazione di quei sordomuti che non potranno trovare, a causa di particolari condizioni dei suddetti, lavoro nelle normali aziende;

c) sussidi straordinari ai sordomuti artigiani;

d) sussidi alimentari fissi per l'assistenza continuativa ai sordomuti che sono nell'indigenza e nella miseria e che per il loro particolare stato o per non aver ricevuto alcuna istruzione, sono privi di lavoro;

e) assistenza legale, sociale, corsi culturali, ecc.

Si tenga conto che man mano che potranno funzionare le scuole e i laboratori, che rappresentano un investimento produttivo, diminuiranno i sussidi di cui alla lettera d) per il graduale recupero di questi minorati.

In considerazione della multiforme e benefica attività svolta e da svolgere dal Sodalizio, e tenuto conto di quanto si è detto in precedenza e che le esigenze assistenziali e organizzative dell'Ente sono consimili a quelle dell'Unione Italiana Ciechi, si è predisposto l'unito progetto di legge che prevede la concessione a favore dell'Ente Nazionale Sordomuti di un contributo annuo straordinario di lire 375 milioni — per la realizzazione del programma assistenziale, e di un contributo di lire 25 milioni — per le spese di funzionamento.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952, è concesso all'Ente Nazionale Sordomuti un contributo ordinario di lire 375 milioni annui da destinarsi all'assistenza in favore dei sordomuti in attuazione delle finalità di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1951-1952 è concesso all'Ente Nazionale Sordomuti un contributo ordinario di lire 25 milioni per le spese di funzionamento.

## Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio 1951-1952 con stanziamenti da iscriversi sul bilancio ordinario del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio.